

Area Consulenza

Ambiente e Sicurezza

Segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

I criteri di sicurezza del D.l. 22/1/2019

Sommario

1. Premessa	2
2. Scopo e campo d'applicazione	2
3. Obblighi dei datori di lavoro	3
4. Contenuti, modalità e durata della formazione	5
4.1 Soggetti formatori.....	5
4.3 Organizzazione dei corsi.....	6
4.4 Articolazione e contenuti dei corsi	6
4.5 Aggiornamento	7
4.6 Esoneri dalla formazione	8
4.7 Registrazione della formazione.....	8



1. Premessa

Riportiamo un'analisi del nuovo regolamento, il D.I. 22/1/2019, che abroga e sostituisce il DI 4/3/2013 sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In grassetto sono evidenziate le novità.

2. Scopo e campo d'applicazione

Il Regolamento individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione, apposizione e rimozione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Per le situazioni non disciplinate nel DM si possono applicare criteri equivalenti. Tali attività fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'art.2 del DM 10/7/2002, le cui previsioni sono fatte salve

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 161 co. 2-bis del Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/08), che demandava ai Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti la predisposizione di specifiche procedure per questa segnaletica.

Il regolamento è in vigore dal **14 marzo 2019**.

Le attività lavorative interessate fanno riferimento a quelle situazioni in cui possono presentarsi sulle strade anomalie quali: cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, ecc. che costituiscono un pericolo per gli utenti e nelle quali sia previsto un segnalamento temporaneo.

Il regolamento si applica a:

- gestori delle infrastrutture (enti proprietari delle strade o società concessionarie);
- imprese appaltatrici, esecutrici ed affidatarie di questi lavori.

In questo nuovo regolamento viene chiaramente esplicitato che le sue disposizioni si applicano solo agli addetti all'apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica.



3. Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro delle imprese esecutrici ed affidatarie e dei gestori delle infrastrutture hanno i seguenti obblighi:

1. applicare i criteri minimi di sicurezza, individuati nell'allegato I del decreto, nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare.

È comunque possibile utilizzare altre metodologie di consolidata validità.

In estrema sintesi l'allegato prevede:

- la classificazione di tratte omogenee attraverso indicatori, le dotazioni delle squadre d'intervento, le limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali, la gestione operativa degli interventi, la presegnalazione di inizio intervento, lo sbandieramento e la regolamentazione del traffico con movieri;
- le procedure da adottare per lo spostamento a piedi in presenza di autoveicolo, in galleria, lungo i viadotti e in attraversamento a piedi delle carreggiate;
- per i veicoli operativi descrive le modalità di sosta o di fermata del veicolo, anche in galleria, e gli accorgimenti da prendere in caso di discesa e risalita dal veicolo, di ripresa della marcia e quando si effettuano manovre in corsia di emergenza o banchina e in entrata ed uscita dal cantiere;
- le misure per situazioni di emergenza;
- le misure per la segnalazione e la delimitazione di cantieri fissi e di cantieri mobili (prelevamento della segnaletica dall'autoveicolo, trasporto manuale e installazione della segnaletica e rimozione della segnaletica per fine lavori).

Fra i criteri minimi di sicurezza riteniamo opportuno evidenziare due punti:

- le squadre d'intervento devono essere composte in maggioranza da operatori con esperienza in tali attività e, nel caso di una piccola squadra composta da due operatori, almeno uno deve possedere esperienza. **In questo caso entrambi gli operatori devono comunque aver completato la formazione prevista dall'allegato II;**
 - la gestione operativa, quindi la guida ed il controllo delle operazioni, dev'essere effettuata da un preposto, specificatamente formato, che coordini (a vista o collegato con ricetrasmittente, sala radio o altra dotazione) le operazioni;
2. dare evidenza nei documenti della sicurezza, cioè nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), dell'adozione e dell'applicazione dei criteri minimi previsti nell'allegato I;



3. mettere a disposizione dei lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in particolare gli indumenti ad alta visibilità devono essere di classe 3, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A (autostrada), B (strada extraurbana principale), C (strada extraurbana secondaria), e D (strada urbana di scorrimento) ed almeno di classe 2 per le strade E (strada urbana di quartiere) ed F (strada locale) urbane ed extraurbane (classificazione strade di cui all'art.2 co.3 del Codice della Strada).

Non sono ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.

I DPI devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del Testo Unico Sicurezza e rispettare tutti i decreti e le norme Uni sui requisiti tecnici (D. Lgs. 475/92, DM 9/6/1995, D.Lgs. 10/1997 e norma **UNI EN ISO 20471**);

4. segnalare i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante o pannelli luminosi o segnali a messaggio variabile, oppure la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento;
5. utilizzare nella zona di intervento la segnaletica conforme alle caratteristiche (colori, rifrangenza, sostegni e supporti) dei segnali temporanei riportati nell'art. 3 del DM 10/7/2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
6. assicurare a ciascun lavoratore una informazione, formazione e addestramento specifici su queste procedure. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono descritti nell'allegato II del decreto.
Questa formazione è specialistica e quindi è aggiuntiva rispetto a quella spettante a tutti i lavoratori realizzata in base all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.



4. Contenuti, modalità e durata della formazione

4.1 Soggetti formatori

Fino all'attuazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro previsto dall'art.13 del D.Lgs.150/2015, sono soggetti formatori dei corsi di formazione e di aggiornamento:

- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
- il Ministero del Lavoro, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- **l'Ispettorato Nazionale Lavoro – INL;**
- l'INAIL;
- le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore dell'edilizia e dei trasporti;
- gli organismi paritetici definiti ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.81/2008, istituiti nei settori dell'edilizia e dei trasporti;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Ministero dell'Interno – Dipartimento pubblica sicurezza – servizio polizia stradale, vigili del fuoco;
- gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
- i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale al 14/3/2019, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello definito con l'Accordo Stato – Regioni del 20/3/2008.

Segnaliamo che tra i soggetti formatori non sono più presenti le scuole edili.

Se i soggetti sopra elencati intendono avvalersi di soggetti esterni alle proprie strutture, questi ultimi devono possedere i requisiti previsti dal suddetto Accordo Stato – Regioni del 20/3/2008.

4.2 Docenti

Per la parte teorica le docenze vengono effettuate:

- dal RSPP aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale,

o

- da personale **interno o esterno** con esperienza documentata, almeno **quinquennale**, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

Per la parte pratica da personale con esperienza professionale documentata, almeno



quinquennale, nel campo dell'addestramento pratico **o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento**, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Al termine del triennio successivo all'adozione del decreto, per l'effettuazione di docenze riguardanti la parte teorica il personale esterno dovrà possedere i requisiti previsti dal DM 65/2013 ed un'esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali. Non essendo la locuzione "adozione del decreto" un termine giuridico corrente, riteniamo che la data da considerarsi più tutelante sia quella del 22/1/2019. Pertanto, a partire dal 22/1/2022 il personale esterno dovrà essere in possesso dei suddetti requisiti.

4.3 Organizzazione dei corsi

L'organizzazione dei corsi di formazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- individuare un responsabile del progetto formativo **e dei docenti**;
- tenere un registro dei partecipanti;
- il numero massimo di partecipanti per ogni corso non può superare le **35** unità;
- per l'effettuazione della parte pratica possono esserci al massimo 6 allievi per ogni istruttore;
- le assenze non possono superare il 10% del monte ore complessivo.

4.4 Articolazione e contenuti dei corsi

I corsi devono essere differenziati per categoria di strada e devono fornire le conoscenze e le capacità necessari ad effettuare in sicurezza le seguenti attività:

- installazione e rimozione del cantiere;
- **revisione ed integrazione della segnaletica**;
- manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
- interventi in emergenza.



I percorsi formativi per i lavoratori ed i preposti sono strutturati in 3 moduli, oltre ad una prova di verifica finale. I moduli e le relative durate sono i seguenti:

Moduli	Lavoratori	Preposti
Giuridico – normativo	1	3
Tecnico riguardante le categorie di strade e le attività di emergenza	3	5
Verifica intermedia: questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico		
Modulo pratico riguardante le categorie di strade e le attività di emergenza	4	4
Verifica finale costituita da una prova pratica		
Totale ore	8	12

La verifica intermedia si considera superata con almeno il 70% delle risposte esatte. In caso di suo non superamento occorre ripetere entrambi i moduli teorici.

La prova pratica finale è costituita da una simulazione dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada: il suo non superamento comporta il dover ripetere il modulo pratico.

Le prove pratiche ed i relativi aggiornamenti devono essere effettuate in aree in cui sia possibile simulare le condizioni che si ritrovano nei luoghi di lavoro e tenendo conto della specifica tipologia di corso.

Se un preposto ha già effettuato la formazione relativa ai lavoratori, la formazione dev'essere integrata in relazione ai compiti che esercita con un corso di 4 ore ed una prova di verifica finale. I contenuti di questa formazione integrativa devono comprendere:

- **modulo tecnico (1 ora);**
- **modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento (3 ore)**
- **prova di verifica finale.**

4.5 Aggiornamento

Sia per i lavoratori sia per i preposti, l'aggiornamento dev'essere distribuito nell'arco di ogni **quinquennio** successivo al corso di formazione. Gli aggiornamenti devono avere una durata minima di **6 ore**, in particolare in caso di modifiche della normativa o per prolungate interruzioni dell'attività lavorativa. Gli aggiornamenti possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

Anche se non espressamente indicato, si ritiene che anche le attività di aggiornamento devono rispettare gli stessi requisiti della formazione iniziale, pertanto non oltre 35 partecipanti per corso ed un rapporto massimo 1/6 docente/discente per le eventuali parti pratiche.

Per i soggetti formati ai sensi del precedente DM 4/3/2013 il termine ultimo di aggiornamento si conteggia considerando 5 anni dal termine dell'ultima formazione o aggiornamento effettuati con esito positivo.

4.6 Esoneri dalla formazione

Anche se non espressamente indicato, si ritiene che i soggetti esonerati dall'obbligo di formazione iniziale ai sensi del precedente DM 4/3/2013 mantengono tale opportunità.

4.7 Registrazione della formazione

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento si potranno inserire **nel fascicolo informatico del lavoratore ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs.150/2015** oppure, fino a completa sostituzione del libretto formativo del cittadino, nella terza sezione del libretto "Elenco delle certificazioni e attestazioni".

